

REGOLAMENTO PER AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI E DI COLLABORAZIONE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione
della Fondazione Orchestra Regionale delle Marche
in data 21/04/2022

Art. 1 - Presupposti e Ambito di applicazione

FORM utilizza e valorizza al massimo le risorse tecnico-professionali e artistiche interne; tuttavia in presenza di specifici presupposti e comunque in ipotesi ben definite, ha la possibilità di affidare, ai sensi del presente regolamento, incarichi di lavoro autonomo e professionali riconducibili alle seguenti categorie:

studio, ricerca, consulenza e altre forme di collaborazione esterna sia artistica che tecnica riferite a prestazioni ad alto contenuto di professionalità, richieste ad esperti di provata competenza ed esperienza.

Ai sensi dell'art. 2222 c.c., il contratto di lavoro autonomo è il rapporto negoziale nel quale l'incaricato si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, nè potere di controllo del committente.

Tra essi rientrano i contratti di prestazione d'opera intellettuale, regolato dagli articoli 2229 – 2238 del codice civile e le collaborazioni di cui all'art. 409 c.p.c. Per incarichi individuali si intendono pertanto:

- a) gli incarichi professionali conferiti a persone fisiche che esercitano attività professionali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi previsti dalla legge, nei casi in cui l'oggetto dell'incarico sia riconducibile all'attività per la quale il professionista è iscritto all'albo;
- b) gli incarichi di consulenza conferiti a persone fisiche non iscritte in albi, per i quali l'oggetto dell'incarico è riconducibile all'attività artistica e tecnica e per la quale la persona fisica dichiara il possesso di partita IVA;
- c) le prestazioni occasionali che pur rientrando nella categoria del lavoro autonomo si caratterizzano per l'occasionalità e la saltuarietà, tali che il compenso che ne deriva non costituisce fonte principale di reddito del prestatore d'opera.

In particolare, per il conferimento di incarichi debbono sussistere i seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle attività previste dallo Statuto Sociale, perseguire obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'ente;
- b) l'ente deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, attraverso il concreto riscontro della carenza, sia sotto l'aspetto qualitativo che quantitativo, della figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico;

- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata e la proroga deve essere considerata come evento del tutto eccezionale;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

La prestazione deve essere di tipo intellettuale, qualificata o specializzata, non può essere riferita ad attività esecutiva.

Non rientrano, invece, nella previsione del presente regolamento:

- a) la difesa in giudizio ed il patrocinio della società o dei suoi amministratori;
- b) gli appalti e gli incarichi tecnici conferiti ai sensi della legge quadro sui lavori pubblici (D.Lgs. 50/2016), quali direzione dei lavori, collaudi e prestazioni accessorie (es. rilievi, sondaggi) comunque connesse con l'esecuzione dei lavori;
- c) gli appalti di servizi e forniture. Invero, il contratto d'opera deve essere tenuto distinto dal contratto di appalto di servizi, definibile come il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro (art. 1655 c.c.). per tali contratti si rimanda alle norme di legge ed al regolamento di affidamento per i beni e i servizi.
- d) la nomina di componenti di commissioni esaminatrici.
- e) gli affidamenti degli incarichi relativi ai servizi legali esclusivi ovvero i servizi legali strettamente legati all'esercizio dei pubblici poteri, così come definiti e specificati dalle Linee Guida ANAC n. 12 del 24.10.2018 sul conferimento degli incarichi legali.

Art. 2 - Requisiti per l'affidamento degli incarichi

Gli incarichi vengono affidati a prestatori d'opera e professionisti singoli o associati nelle forme consentite dalla legge, privilegiando il possesso di particolare e comprovata specializzazione e di adeguata esperienza lavorativa.

Il soggetto che aspira all'affidamento di un incarico ai sensi del presente regolamento non deve trovarsi in situazioni di incompatibilità o di conflitto d'interessi, anche solo potenziali, con la FORM

Art. 3 - Soglie di importo e relative procedure

In ossequio al principio di proporzionalità e premesso che è sempre auspicabile ricorrere comunque a procedure comparative e ad evidenza pubblica, l'affidamento degli incarichi professionali è regolato secondo le seguenti soglie, da considerarsi al netto di IVA:

- a) fino a 40.000 euro possono essere assegnati in via diretta, previa acquisizione del preventivo dal professionista/lavoratore autonomo e purché sia dimostrata l'idoneità dello stesso incaricato a svolgere le prestazioni richieste, risultante da curriculum specifico, eventualmente corredato da apposita documentazione attinente all'incarico da espletare.
- b) superiore a 40.000 euro l'affidamento degli incarichi avviene sempre mediante procedura ad evidenza pubblica con la predisposizione di uno specifico avviso di selezione, secondo le modalità indicate successivamente.

In caso di assenza di candidature o di candidature idonee, l'ente può ricercare discrezionalmente il soggetto idoneo disponibile.

Si precisa che sia l'avvio di una procedura comparativa che l'avviso pubblico non potranno mai costituire proposta contrattuale nei confronti degli eventuali candidati, e la FORM potrà interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato e quindi non procedere ad alcuna scelta o selezione o ad alcun conferimento di incarico, e ciò anche successivamente alla comunicazione dei risultati a seguito di avviso pubblico.

Art. 4 - Criteri per la selezione comparativa

Qualora si intenda procedere ad una selezione comparativa per la scelta del professionista a cui affidare l'incarico, la FORM, in relazione alle caratteristiche tecniche e/o funzionali delle prestazioni da richiedere, farà ricorso ad uno dei seguenti criteri:

- a) requisiti professionali e le esperienze di lavoro maturate nel settore di attività di riferimento, nonché la loro congruenza rispetto alle esigenze e finalità che s'intendono perseguire con l'affidamento dell'incarico;
- b) ulteriori elementi legati alla specificità dell'incarico da affidare, così come specificati o nell'avviso di selezione o nelle delibere del Consiglio di Amministrazione o nella richiesta avanzata dal Sovrintendente o altri Responsabili del Servizio.

Art. 5 - Selezione mediante avviso pubblico

Qualora la FORM decida o debba procedere mediante avviso pubblico, predispone un apposito avviso di selezione dei soggetti interessati, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità.

L'avviso sarà oggetto di pubblicazione, mediante il sito internet dell'ente, per almeno 20 giorni consecutivi e dovrà contenere:

- a) l'oggetto della prestazione e/o le attività richieste, e le modalità di svolgimento e gli obiettivi;
- b) i requisiti richiesti;
- c) la tipologia e la durata dell'incarico;
- d) l'eventuale valore economico di riferimento della prestazione ove questo sia predeterminato o predeterminabile;
- e) i criteri di valutazione dei candidati (curriculum professionale, eventuale offerta economica);
- f) il termine e le modalità con cui devono essere presentate le domande di partecipazione alla selezione ed i curricula.

La FORM per la scelta del miglior candidato a cui affidare l'incarico, in relazione alle caratteristiche tecniche e/o funzionali delle prestazioni da richiedere, farà ricorso ad uno o più dei seguenti criteri, da indicare nell'avviso.

- a) requisiti professionali e le esperienze di lavoro maturate nel settore di attività di riferimento, secondo le indicazioni contenute nell'avviso di selezione, nonché la loro congruenza rispetto alle esigenze e finalità che s'intendono perseguire con l'affidamento dell'incarico;
- b) prezzo più conveniente, ove non predeterminato, generalmente con fissazione del corrispettivo-base;
- c) rapporto qualità/prezzo, mediante l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di una pluralità di elementi di valutazione quali, a titolo non esaustivo: relazione metodologica o progettuale sull'espletamento dell'incarico; presentazione di varianti in miglioramento del progetto guida o delle condizioni di contratto, modalità di collegamento con il committente, esperienza pregressa, prezzo, etc.;
- d) gli ulteriori elementi legati alla specificità dell'incarico da affidare, così come specificati nell'avviso, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.

La valutazione dei curricula e dell'eventuale colloquio è effettuata sulla base delle professionalità dei candidati, avuto riguardo ai profili formativi e di specializzazione, delle esperienze di lavoro e professionali da questi maturate, con stretto riferimento ai contenuti ed

alle caratteristiche di esecuzione del progetto o delle attività che formano oggetto dell'incarico da conferire.

Per la valutazione di incarichi che presentino profili di particolare complessità, l'ente può eventualmente nominare una Commissione giudicatrice, i cui membri sono individuati tra soggetti particolarmente qualificati in rapporto all'incarico da conferire.

Della procedura di valutazione, sarà redatto un sintetico verbale conservato agli atti della procedura.

Al fine di meglio valutare le competenze dei candidati, che - in relazione alle predette verifiche - presentino le professionalità più corrispondenti all'attività oggetto dell'incarico da conferire, potranno essere convocati per un colloquio orale.

La valutazione dei curricula può essere integrata dalla comparazione dell'ammontare del compenso, ove non predeterminato, richiesto dal professionista per l'esecuzione dell'incarico.

All'esito della valutazione dei curricula e degli eventuali colloqui, ove previsti, l'ente provvede a comunicare i risultati e ad emettere i provvedimenti di competenza.

I risultati saranno pubblicati sul sito internet dell'ente.

Art.6 - Contratto

L'ente stipula in forma scritta i contratti.

Il contratto in nessun caso può valere a costituire in capo al soggetto incaricato il diritto alla trasformazione del rapporto contrattuale in quello di lavoro dipendente.

Il compenso è da intendersi, di norma, comprensivo, oltre che dell'onorario vero e proprio, degli oneri e delle spese sostenute in occasione delle prestazioni espletate.

La liquidazione del compenso avviene, di norma sulla base dello stato di avanzamento dell'attività o al termine della prestazione, salvo diversa espressa pattuizione.

La proroga del contratto può avvenire per ragioni eccezionali e straordinarie debitamente motivate, che non dipendano dal colpevole comportamento dell'incaricato.

Il contratto dovrà riportare l'accettazione da parte dell'incaricato sia dei principi indicati nel codice etico e comportamentale dell'ente sia della normativa inerente alla "trasparenza" ai sensi del d.lgs 33/2013.

Art. 7 - Pubblicità del Regolamento ed entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo a quello dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione ed è reso noto mediante la sua pubblicazione sul sito Internet.